



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5291 del 2016, proposto da
Vincenza Esposito, rappresentata e difesa dagli avvocati Katiuscia
Verlingieri, Emilio Maddalena, Emilio Lavorgna, con domicilio eletto
presso lo studio Gilda Unams in Napoli, via Toledo,210;

contro

Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania), in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso, per legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Napoli, domiciliata in Napoli, via A. Diaz, 11;

nei confronti di

Virginia Scafarto non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto direttoriale n. 12987 del 7.9.2016, pubblicato in pari data, del
Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca — Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania, e dell'allegata graduatoria di merito per la
Regione Campania, relativi al concorso per il personale scolastico, di cui al

decreto n. 106 del 23.2.2016, ambito disciplinare ADO4 lettere (classi A12 e A22), nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente il punteggio di 66,90, anziché 77,40;

- del decreto direttoriale n. 13214 del 9.9.2016 di rettifica, pubblicato in pari data dal Miur — USR per la Campania e dell'allegata graduatoria di merito per la Regione Campania, relativi al concorso per il personale scolastico, di cui al decreto n. 106 del 23.2.2016, ambito disciplinare ADO4 lettere (classi A12 e A22), nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente il punteggio di 66,90, anziché 77,40;

- del decreto direttoriale n. 13492 del 15.9.2016 di rettifica, pubblicato in pari data dal Miur — USR per la Campania e dell'allegata graduatoria di merito per la Regione Campania, relativi al concorso per il personale scolastico, di cui al decreto n. 106 del 23.2.2016, ambito disciplinare ADO4 lettere (classi A12 e A22), nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente il punteggio di 66,90, anziché 77,40;

- dei verbali di valutazione dei titoli non conosciuti dal ricorrente, non pubblicati e non resi conoscibili dall'amministrazione nonostante l'istanza di accesso agli atti del 16.9.2016;

- dei verbali indicanti i criteri e le griglie per la valutazione dei titoli, non conosciuti dal ricorrente, non pubblicati e non resi conoscibili dall'amministrazione nonostante l'istanza di accesso di cui sopra;

- di tutti i verbali adottati dalla commissione in merito al concorso pubblico *de quo* nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti comunque finalizzati alla valutazione dei titoli in possesso della ricorrente, non conosciuti non pubblicati e non resi conoscibili dall'amministrazione nonostante l'istanza di accesso agli atti suindicata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il gravame in epigrafe la ricorrente espone che:

- ha partecipato alla selezione in argomento, ambito disciplinare ADO4 lettere (classi A12 e A22), conseguendo punti 28,10 relativamente allo scritto, punti 28 per l'orale e 10,80 punti per i titoli di studio e di servizio, per un totale di 66,90 punti, come indicato nelle graduatorie impugnate;
- già in sede amministrativa ha chiesto, senza riscontro alcuno, per i titoli dichiarati il riconoscimento di 11,30 punti a fronte dei 10,80 punti attribuiti, con punteggio finale di 67,40 punti.

Di qui la spedizione del ricorso in epigrafe con il quale deduce:

- 1) l'insufficienza del corredo motivazionale dell'atto impugnato;
- 2) l'erronea applicazione delle tabelle di valutazione di cui al DM n. 94 del 23.2.2016.

Con ordinanza cautelare n. 2184 del 22.12.2016 il Collegio ha accolto l'istanza cautelare, ordinando al contempo, da un lato, al Miur di depositare la scheda ed il verbale di valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente e, dall'altro, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del ricorso, fissando per il prosieguo l'odierna udienza pubblica.

La suddetta ordinanza non è stata eseguita dalla ricorrente la quale, lamentando la mancata collaborazione del Ministero intimato, che non avrebbe fornito i recapiti dei soggetti controinteressati, ha chiesto, nel corso dell'odierna udienza di discussione, di essere rimessa in termini e di poter procedere alle notificazioni suddette a mezzo di pubblici proclami.

Tanto premesso rileva il Collegio che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati, da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente, la notifica individuale può effettivamente assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a., di talchè l'istanza attorea, ai fini qui in rilievo, si rivela meritevole di accoglimento.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate.

L'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile".

La norma deve ritenersi applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione). Inoltre, al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni.

Possono, dunque, essere determinate le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi

alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare

all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni; Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 6.12.2017;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

- a) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
- b) fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 6.12.2017.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere

L'ESTENSORE
Umberto Maiello

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO